

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'INCONTRO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA F.LLI CERVI 18

Numero REA: CS - 120467

Codice fiscale: 01842250787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al numero 14304 di Raccolta.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Cosenza una società cooperativa a	
	responsabilità limitata denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	
	L'INCONTRO".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata ed ha per scopo: assistenza alle persone deboli.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	a) favorire l'integrazione sociale, la crescita globale dell'individuo, l'utilizzo pieno e	
	il recupero delle abilità cognitive, affettive ed emozionali di soggetti in difficoltà	

	(portatori di handicap, disabili con turbe di comportamento tossicodipendenti e	
	chiunque con disagi psico-socio-economici);	
	b) favorire l'integrazione sociale degli anziani e la valorizzazione di questa fascia di	
	età;	
	c) intervenire sui problemi dell'età evolutiva;	
	d) fornire sostegno alle famiglie che si trovino in situazioni di disagio;	
	e) intervenire sui problemi inerenti al mondo del lavoro (inserimento e nocività);	
	f) intervenire sui problemi inerenti al mondo della scuola (abbandono della scuola	
	dell'obbligo e nocività);	
	g) intervenire su tutti i problemi legati all'ecosistema urbano, che provochino	
	disagio ed emarginazione;	
	h) promuovere attività culturali, ricreative, formative e riguardanti la salute nella	
	sua accezione globale di benessere psico-fisico-sociale-ambientale;	
	i) promuovere l'integrazione dei portatori di handicap nell'ambito delle attività e	
	dei servizi turistici;	
	l) fornire, assistenza domiciliare.	
	La cooperativa sociale non ha finalità di lucro, ma intende promuovere la	
	partecipazione ai benefici della mutualità, ispirandosi ai principi della libera	
	cooperazione, integrando altresì il principio della mutualità con garanzia delle	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali a coloro (soci e dipendenti)	
	che prestino la propria attività di lavoro nella cooperativa. Lo scopo sociale si	
	conseguirà attraverso:	
	a)interventi individualizzati;	
	b) creazione e gestione di un centro di ascolto, funzionante quotidianamente;	
	c)creazione e gestione di un centro di intrattenimento con l'istituzione di corsi	

	formativi e ricreativi per gli utenti, creazione e gestione di agenzie turistiche e di	
	strutture idonee alla ricezione portatori di handicap;	
	d) attività di consulenza e di orientamento verso gli oggetti di studio ed intervento	
	della cooperativa per l'utenza individuale, privata ed istituzionale;	
	e) creazione e gestione di centri diurni;	
	f) creazione e gestione di centri di accoglienza;	
	g) case-famiglia per anziani;	
	h) case-famiglia per soggetti disabili;	
	i) case-famiglia per ragazze madri;	
	l) case-famiglia per donne abbandonate con figli;	
	m) segretariato sociale e osservatorio socio-ambientale sanatorio;	
	n) centro studi con gestione di biblioteca -ludoteca o attività di formazione e	
	aggiornamento per educatori, personale specializzato ed utenza singola;	
	o) creazione di laboratori (editoriali, tipografici e artigianali come strumenti di	
	supporto alle attività della cooperativa;	
	p) assistenza domiciliare e servizio di accompagnamento;	
	q) attività di recupero scolastico e di intervento sui problemi dell'apprendimento;	
	r) orientamento verso le nuove professioni legate alle esigenze dell'ambiente e alla	
	prossima apertura delle frontiere europee;	
	s) interventi di recupero socio-culturali verso le fasce extra comunitarie e	
	minoranze etniche;	
	t) valorizzazione dei vecchi mestieri artigianali e del patrimonio	
	culturale-operativo della regione calabra;	
	u) interventi di collegamento con le istituzioni per la soluzione dei problemi	
	abitativi, ambientali, scolastici, ospedalieri e comunque collegabili alla	

	prevenzione della salute, al suo miglioramento e conservazione;	
	v) interventi di ricerca e di indagine sul territorio sui problemi	
	socio-culturali-economici ed ambientali.	
	z) promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale nel	
	proprio interesse e per conto di Enti pubblici e/o privati.	
	La Cooperativa può svolgere detta attività di promozione, organizzazione e	
	gestione di corsi di formazione professionale esclusivamente senza fini di lucro.	
	La cooperativa potrà svolgere altresì, tutte le attività connesse ed affini a quelle	
	sopra elencate, nonchè compiere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione dello scopo	
	sociale ed indicativamente:	
	a) concorrere, ad aste pubbliche o private e licitazioni e trattative private;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori, diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) favorire e sviluppare le iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali,	
	ricreative e consortili, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione	
	ad organismi ed enti idonei.	
	Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della legge 31/01/1992 N. 59 ed eventuali modifiche integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	- Cittadinanza italiana;	
	- godimento dei diritti civili e politici;	
	- non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa, oppure partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,	
	in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, altresì, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422,2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	

	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli arti. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti 2°, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 2522, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato. e annotata,	

	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne,	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	

	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30	
	(trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la CoOperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che non partecipi per più di tre (3) esercizi consecutivi alle riunioni assembleari,	
	e comunque degli organi della società cui è chiamato a partecipare.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	

	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
	il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso, di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	

	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge	
	31.01.92, n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 200,00 (euro	
	duecento e zero centesimi) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a una (1).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	

	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e, gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento	
	dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	

tutti i soci.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
rapporto tra il numero	
massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
conferito dai soci ordinari.	
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
stabilito	
dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente	
articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale di Euro 200,00 (euro duecento e zero centesimi). La quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che, approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; - emissione di quote di	
	sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità - e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	

	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26. (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire	
	in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	

	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrario astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta	
	in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il Fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se	
	iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	

	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante qualunque mezzo che	
	assicuri la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	

	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Si considerano	
	presenti i soci che avranno espresso il loro voto per iscritto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte o a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 (due)	
	voti come appresso specificato:	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Si intende validamente espresso il voto per iscritto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei Presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3	
	esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le decisioni del Consiglio d'amministrazione potranno essere adottate anche	

	previa consultazione scritta o sulla base dei consensi espressi per iscritto. In tal	
	caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso	
	alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore	
	unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	

	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Art.39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs.n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale di	
	Cosenza.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	

	D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03; nel caso in cui sia necessario disporre	
	una c.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri, è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	

	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nonchè la disciplina ed i divieti di cui all'art. 2514 del codice civile, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati dalla Cooperativa.	
	Art. 46 (Rinvio)	

31 di 31